Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica, 25 gennaio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1978 registro n. 11 Difesa, foglio n. 376

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GENNARI Guido, nato il 19 agosto 1923 a Dogliani (Cuneo). — Partigiano combattente partecipava a numerose azioni a fuoco, distinguendosi sempre per slancio e sprezzo del pericolo. Nel corso di una operazione di rastrellamento condotta in Val Casotto da ingenti forze nemiche le impegnava efficacemente col fuoco del suo fucile mitragliatore, reggendone l'impari confronto sino a completo esaurimento delle munizioni. Successivamente ripiegava e si ricongiungeva col suo Comandante in Val Bormida. Catturato assieme a quest'ultimo affrontava con fierezza la morte. — Osiglia, aprile 1944.

RICOTTI Roberto, nato l'8 giugno 1924 a Milano. — Rinchiuso nel settembre del 1943 nel campo di concentramento di Bolzano riusciva a fuggire, entrando in contatto a Milano con le forze della resistenza colà operanti e divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, si distingueva per intraprendenza, coraggio e fede patriottica. Arrestato, veniva per dieci giorni barbaramente seviziato, sostenendo con animo indomito crudeli sofferenze senza nulla rivelare che potesse nuocere ai compagni di fede. Processato veniva condannato a morte. Con ammirevole comportamento affrontava il plotone di esecuzione, offrendo la sua giovane vita alla causa della libertà. — Milano, 14 gennaio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

COLOMBO Gaetano, nato il 12 giugno 1916 a Milano. — Partigiano ardimentoso si distingueva in ogni combattimento per spirito di sacrificio, decisione e coraggio. In un attacco di sorpresa contro la sua formazione insieme a pochi animosi sosteneva decisamente un cruento combattimento con gravi perdite da ambo le parti, consentendo lo sganciamento dei compagni superstiti. Per meglio garantirne la salvezza, rimasto solo nella posizione, continuava il combattimento attirando su di sè il fuoco dell'intero reparto nemico, fintantochè esaurite le munizioni cadeva da prode. — Cabella Ligure, località Pobbio, 28 dicembre 1944.

DOMINICI Olivio, nato il 30 dicembre 1922 a Campello sul Clitunno (Perugia). — Nel corso di una missione intesa a portare viveri ad un distaccamento partigiano, veniva scoperto dal nemico. Anzichè tentare la fuga, affrontava arditamente in impari lotta le preponderanti forze avversarie a cui teneva testa fino all'olocausto della sua giovane esistenza. — Agliano (Campello sul Clitunno), 24 dicembre 1943.

PONZA DI S. MARTINO Filippo, nato il 12 aprile 1906 a Cagliari. — Capitano di complemento, subito dopo l'armistizio si adoperava per la costituzione delle formazioni partigiane della sua zona, in particolare prendeva parte con ardimento e perizia alla liberazione di Alba e di Asti. In una successiva azione affrontava con un autocarro, sottratto al nemico, uno sbarramento stradale. Nello scontro a fuoco che ne seguiva veniva accerchiato e fatto prigioniero. Condannato a morte, affrontava impavido la fucilazione, concludendo con dignità e fermezza la sua intemerata esistenza. — Cuneo, 29 aprile 1945.

RUSSO Luigi, nato il 15 febbraio 1912 a Napoli. — Sergente dell'Esercito non esitava, fin dai primi giorni susseguenti l'armistizio, ad unirsi alle forze clandestine della resistenza dell'Allumiere, con le quali compiva audaci azioni di sabotaggio e recupero di armi e di munizioni. Arrestato nell'aprile del 1944, sopportava, impavido, torture e sacrifici pur di non rivelare alcuna notizia sulle forze della locale resistenza. Trasferito sotto stretta sorveglianza sul fronte di Anzio e sottoposto al lavoro coatto tentava la fuga, ma sorpreso e colpito a morte, immolava la sua intemerata ed intrepida esistenza. — Fronte di Anzio, 30 aprile 1944.

CROCI

GIOLITTO Michele, nato il 14 novembre 1914 a Caraglio (Cuneo). — Partigiano combattente, tra i primi a lottare contro l'invasore, si distingueva in numerosi combattimenti per valore e sprezzo del pericolo. Catturato per rappresaglia sopportava con fierezza la tortura ed affrontava con animo sereno il plotone di esecuzione. — Dronero (Cuneo), 8 febbraio 1945.

PRAOLINI Aldo Giovanni, nato il 1° dicembre 1922 a Valdisotto (Sondrio). — Giovane combattente si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. In un'azione di guerriglia veniva fatto prigioniero e benchè lusingato con la promessa di aver salva la vita in cambio di informazioni sulla sua formazione, preferiva affrontare eroicamente la fucilazione senza tradire la causa per la libertà della Patria. — Vervio (Sondrio), 3 febbraio 1945.

RIGHI Romolo, nato il 1° dicembre 1922 a Milano. — Partigiano combattente già distintosi per capacità organizzativa partecipava ad una serie di azioni di sabotaggio contro presidi nemici, preparando egli stesso mine ed esplosivi. Promosso comandante di distaccamento organizzava un reparto di guastatori con il quale continuava la sua pericolosa attività fino a quando lo scoppio prematuro di un ordigno poneva fine alla sua giovane vita. — Colma di Cesara, 16 marzo 1945.

RINOLFI Renato, nato il 10 settembre 1921 a Prato Sesia (Novara). — Ribelle per ardente amor di Patria, fu tra i primi ad accorrere nelle formazioni partigiane della Valsesia. Catturato dai fascisti, veniva barbaramente torturato per estorcergli informazioni a danno delle forze partigiane. Sopportava stoicamente le efferate sevizie senza nulla rivelare che compromettesse la lotta clandestina. Insieme ad altri patrioti, con fierezza e serenità, affrontava il plotone di esecuzione, offrendo ai suoi ideali la sua giovane ed intemerata esistenza. — Borgosesia (Vercelli), 22 dicembre 1943.

(5054)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1978, n. 323.

Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 20 febbraio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 20 febbraio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 18 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 32

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS CIVILS.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

Ayant ratifié la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

Désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre leurs Pays respectifs,

Ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Pour l'application du présent accord et de son annexe:

a) L'expression « convention » signifie la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats contractants sont parties;

b) L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne l'Italie, le Ministère des transports - Direction générale de l'aviation civile et, en ce qui concerne la Pologne, le Ministère des communications - Administration centrale de l'aviation civile, ou dans les deux cas, tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées aux dites autorités;

c) L'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Article 2

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits prévus au présent accord en vue d'établir des services aériens réguliers sur les routes spécifiées à l'annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après « services convenus » et « routes spécifiées ».

2. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants:

a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;

b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c) du droit d'embarquer et de débarquer, dans ledit territoire, sur les services convenus, des passagers, des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent accord et à son annexe.

3. Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme conférant à l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante (« cabotage »).

Article 3

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités aéronautiques d'une Partie contractante par les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

2. La Partie contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.

3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les dispositions législatives, réglementaires et administratives appliquées par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux.

4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite Par-

tie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désignée l'entreprise ou à des personnes physiques ou juridiques ressortissantes de celle-ci.

5. Dès réception de l'autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, sous réserve que les conditions fixées dans l'article 6 soient satisfaites.

Article 4

1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si:

a) elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des personnes physiques ou juridiques ressortissantes de celle-ci, ou

b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou

c) cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.

2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante, la consultation devra se commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date d'une demande dans ce sens.

Article 5

1. Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes.

2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services aériens de cette dernière sur tout ou partie des mêmes routes.

3. L'exploitation des services convenus sera organisée en relation étroite avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées.

L'objet primordial de chacun des services convenus sera d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement prévisible de transport de passagers, de marchandises et d'envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant ledit service.

4. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et les territoire d'Etats tiers seront exercés en respectant les principes généraux de développement des transports aériens internationaux selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée:

a) à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise;

b) à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises d'autres Etats de la région;

c) aux exigences d'une exploitation économique des services directs.

5. La capacité de transport à mettre en oeuvre entre les territoires des deux Parties contractantes sur les routes specifiées sera répartie à égalité entre les entreprises désignées, à moins que l'entreprise désignée de une Partie contractante ne transfère, pour un temps déterminé et aux conditions fixées par l'entente mutuelle entre les deux entreprises désignées, soit la totalité soit une partie de la capacité dont elle dispose à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

Article 6

1. Avant le commencement de chaque période de exploitation IATA les entreprises désignées par les deux Parties contractantes détermineront, par entende entre elles, la capacité et la fréquence des services, la répartition des horaires et les autres conditions économiques et techniques de l'exploitation des services convenus conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent accord. Si les lois et les règlements nationaux d'une Partie contractante l'exigent, les arrangements qui peuvent être conclus entre les entreprises désignées au sujet de l'exploitation des services convenus devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de cette Partie contractante.

2. Les horaires des services convenus seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes 60 jours au plus tard avant le début de l'exploitation de ces services. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs. Ce terme peut être réduit dans les cas spéciaux si les autorités aéronautiques en conviennent.

3. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur leur demande, les données statistiques d'exploitation concernant l'utilisation de la capacité de transport offerte sur les services en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie contractante, per l'entreprise désignée de la première Partie contractante sur les routes spécifiées à l'annex au présent accord.

Article 7

1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, tels que le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contranctantes et après consultation des autres entrepri-

ses de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association de transport aérien international (IATA).

3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins 60 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs qu'elles auront établis ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie contractante les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel.

5. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des Parties contractantes ne l'ont approuvé.

6. Au cas où l'accord entre les autorités aéronautiques vise au paragraphe 4 de cet article, ne pourra être réalisé, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 14 du présent accord.

7. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article.

Article 8

1. Les aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie contractante, utilisés dans l'exploitation des services aériens internationaux prévus par le présent accord, ainsi que les carburants et les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange et l'équipement normal de bord se trouvant à bord de ces aéronefs, sont exemptés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie contractante, des droits de douane, frais d'inspection et toutes les charges fiscales.

2. Sont également exemptés des droits de douane et fiscaux mentionnés ci-dessus, à l'exception des sommes dues pour les services rendus:

a) les carburants, huiles lubrifiantes, provisions de bord, pièces de rechange et équipements normaux de bord introduits et déposités dans le territoire d'une des Parties contractantes par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante aux fins d'utilisation exclusive par les aéronefs de ladite entreprise;

b) les carburants, huiles lubrifiantes, provisions de bord, pièces de rechange et équipements normaux de bord que les aéronefs de l'entreprise désignée par une des Parties contractantes, utilisés dans les services aériens convenus, embarquent dans le territoire de l'autre Partie contractante, selon les limites et conditions fixées par les autorités de ladite autre Partie contractante, pour être utilisés exclusivement à bord des aéronefs.

3. Les articles qui bénéficient d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus ne peuvent être utilisés pour des buts autres que l'exploitation des services aériens et doivent être réexportés au cas où ils ne peuvent être utilisés, sauf si leur cession à d'autres entreprises ou leur nationalisation seront accordées conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Partie contractante intéressée.

Les exemptions prévues dans le présent article, applicables même à la partie des matériaux indiqués ci-dessus qui est utilisée dans les vols au-dessus du territoire de la Partie contractante qui a accordé la facilité, peuvent être subordonnées à l'observation des formalités normalement appliquées dans ledit territoire, y compris les contrôles douaniers.

Article 9

1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs employés dans la navigation aérienne internationale ou l'exploitation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l'intérieur de son territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la matière douanière ou les mesures sanitaires, s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

3. Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des aéroports, des installations et de l'équipement technique sur le territoire d'une Partie contractante seront perçus, conformément aux taux et tarifs établis par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie contractante.

Article 10

Chaque Partie contractante donnera, sur base de réciprocité, à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, le droit de maintenir, dans les points indiqués à l'annexe du présent accord, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des bureaux et du personnel commercial, administratif et technique, choisi entre les citoyens de l'un et/ou de l'autre Pays, nécessaire aux besoins de l'entreprise désignée.

Le susdit personnel devra respecter les normes qui règlent l'entrée et le séjour dans le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables sur ce territoire.

Le nombre de ce personnel sera établi sur la base d'un arrangement entre les entreprises désignées et sera présenté, en vue de son approbation, aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Chaque Partie contractante fournira l'assistance et les facilités nécessaires aux susdits bureaux et personnel, même en ce qui concerne le séjour de celui-ci.

Article 11

Le solde entre les recettes et les dépenses réalisées sur le territoire d'une Partie contractante par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sera transféré conformément aux dispositions de l'accord de

payements en viguer entre les deux Parties contractantes. Au cas où les dispositions d'un tel accord ne sont pas applicables, les payements seront effectués en devises libres. Les sommes en question seront librement transférées et ne seront soumises à aucune imposition ou restriction sur une base de réciprocité.

Article 12

Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Article 13

1. Si l'une ou l'autre Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du present accord, elle pourra demander une consultation avec l'autre Partie contractante. Toute modification du présent accord entrera en vigueur. lorsque, à l'égard de cette modification, les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des conditions exigées par leur législation nationale pour la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

2. De modifications à l'Annexe au présent accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles entreront en viguєur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

3. Une consultation entre les Parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet de la modification du présent accord ou de son Annexe devra commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception d'une demande dans ce sens.

Article 14

Tout différend relatif à l'interpretation ou à l'application du présent accord ou de son annexe sera réglé par négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Si lesdites Autorités n'arrivent pas à un accord, le différend devra être réglé par voie diplomatique.

Article 15

Le présent accord et ses modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Article 16

Le présent accord et son annexe seront, par entente entre les Parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties contractantes.

Article 17

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation aura effet 12 mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période. A défaut d'accuse de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.

Article 18

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des conditions exigées par leur législation nationale pour la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Rome, le 20 février 1975, en double exemplaire dans la langue française.

Pour le Gouvernement
de la République populaire de Pologne
Roman

Pour le Gouvernement
de la République italienne
Felice Santini

Annexe

I

L'entreprise désignée par le Gouvernement de la République italienne sera autorisée à exploiter services réguliers sur la route suivante dans les deux sens:

point en Italie — un point intermédiaire dans Pays tiers à déterminer — Varsovie.

II

L'entreprise désigné par le Gouvernement de la République populaire de Pologne sera autorisée à exploiter services réguliers sur la route suivante dans les deux sens:

point en Pologne — un point intermédiaire dans Pays tiers à déterminer — Rome.

III

La détermination des points intermédiaires qui n'ont pas été spécifiés aux paragraphes I et II du présent annexe sera effectuée d'un commun accord entre les entreprises désignées et approuvée par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

IV

Les entreprises désignées pourront supprimer les points intermédiaires sur les routes specifiées.

V

Les deux Parties contractantes peuvent se consulter dans le but de déterminer la possibilité d'accorder aux entreprises désignées des deux Parties contractantes des points additionnels dans leur territoires respectifs.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA

Avendo ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e

Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi paesi,

Hanno designato i loro plenipotenziari, i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

a) L'espressione « convenzione » significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, della quale i due Stati contraenti sono parti;

b) L'espressione « autorità aeronautiche » significa, per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e per quel che concerne la Polonia, il Ministero delle comunicazioni - Amministrazione centrale dell'aviazione civile, o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che vengono attualmente attribuite alle suddette autorità;

c) L'espressione « compagnia designata » significa una compagnia di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra Parte contraente;

b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;

c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti. passeggeri, merci o spedizioni postali, nelle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato.

3. Nessuna disposizione del presente accordo potrà essere interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente (« cabotaggio »).

Articolo 3

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare una compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formerà l'oggetto di una notifica scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente potranno esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, qualora detta Parte contraente non possegga la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnnia o a persone fisiche e giuridiche cittadini di quest'ultima.

5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potrà cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 6.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudicherà necessarie, se:

a) non possiede la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a persone fisiche e giuridiche cittadini di quest'ultima,

b) tale compagnia non si è conformata alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente che ha accordato questi diritti, o

c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle condizioni prescritte dal presente accordo o dal suo allegato.

2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potrà essere esercitato che dopo consultazioni con l'altra Parte contraente. La consultazione dovrà avere inizio entro un termine di 60 giorni dalla data di una richiesta in tal senso.

Articolo 5

1. Le compagnie designate godranno di possibilità eque ed uguali di esercitare i servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse.

3. L'esercizio dei servizi convenuti sarà organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate.

L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sarà quello di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza dal o destinati al territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia che effettua detto servizio.

4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi, saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacità di trasporto offerta deve essere in relazione con:

a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia;

b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione;

c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.

5. La capacità di trasporto da mettere a disposizione tra i territori delle due Parti contraenti sulle rotte specificate, verrà equamente ripartita tra le compagnie designate, a meno che la compagnia designata di una Parte contraente non trasferisca, per un periodo determinato e alle condizioni fissate di comune accordo dalle due compagnie designate, tutta o parte della capacità di cui dispone alla compagnia designata dall'altra Parte contraente.

Articolo 6

1. Prima dell'inizio di ogni periodo di esercizio IATA le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la capacità e la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del presente accordo. Se le leggi ed i regolamenti nazionali di una Parte contraente lo richiedono, gli accordi che verranno conclusi tra le compagnie designate relativi ai servizi convenuti dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche di detta Parte contraente.

2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per l'approvazione alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applicherà agli ulteriori cambiamenti. Tale termine può essere ridotto in casi speciali se le autorità aeronautiche ne convengono.

3. Le autorità aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacità di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.

Articolo 7

1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno, se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituita dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA).

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, tale termine potrà essere ridotto, previo accordo di dette autorità.

4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte contraente, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo.

5. Nessuna tariffa entrerà in vigore senza l'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

6. Nel caso in cui l'accordo fra le autorità aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente accordo.

7. Le tariffe già fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte contraente, utilizzati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonché i carburanti e i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale.

2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una

delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente, secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorità della suddetta altra Parte contraente, per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili.

3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtù dei precedenti comma non possono essere utilizzati ai fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata.

Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra indicati che è utilizzata nei voli al di sopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Articolo 9

1. Le disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, al settore doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio.

3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente darà, su una base di reciprocità, alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati nell'allegato del presente accordo sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata.

Detto personale dovrà rispettare le norme che regolano l'entrata e la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonchè le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio.

L'organico di tale personale sarà stabilito sulla base di un accordo fra le compagnie designate e sarà presentato alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.

Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e al suddetto personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.

Articolo 11

La differenza fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di una Parte contraente da parte di una impresa designata dall'altra Parte contraente sarà trasferita conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non sia applicabile, i trasferimenti saranno effettuati in divise convertibili. Dette somme saranno trasferite liberamente e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocità.

Articolo 12

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principi definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.

Articolo 13

1. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti giudichi auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, potrà chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Ogni modifica al presente accordo entrerà in vigore quando, per quanto concerne tale modifica, le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Modifiche all'allegato del presente accordo potranno essere direttamente concordate fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note diplomatiche.

3. La consultazione fra le Parti contraenti o fra le autorità aeronautiche relativa alla modifica del presente accordo o del suo allegato, dovrà avere inizio entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.

Articolo 14

Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo o del suo allegato sarà regolata da negoziati diretti tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. Se dette autorità non riusciranno a raggiungere un accordo, la controversia dovrà essere regolata per via diplomatica.

Articolo 15

Il presente accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo 16

Il presente accordo e il suo allegato saranno, mediante intesa fra le Parti contraenti, messi in armonia con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse impegnare contemporaneamente le due Parti contraenti.

Articolo 17

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avrà effetto 12 (dodici) mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denuncia non sia ritirata, di comune accordo, prima della fine di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente la notifica sarà considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore quando le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Governi, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma, il 20 febbraio 1975, in duplice esemplare in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica popolare di Polonia
ROMAN

Per il Governo della Repubblica italiana
Felice SANTINI

ALLEGATO

I

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica italiana sarà autorizzata ad esercitare i servizi regolari sulle seguenti rotte nei due sensi:

punto in Italia — un punto intermediario in un Paese terzo da stabilire — Varsavia.

II

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica popolare di Polonia sarà autorizzata ad esercitare i servizi regolari sulla seguente rotta nei due sensi:

punto in Polonia — un punto intermediario da determinare — Roma.

III

I punti intermediari che non sono stati specificati ai paragrafi I e II del presente allegato, verranno fissati di comune accordo dalle compagnie designate ed approvati dalle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

IV

Le compagnie designate potranno sopprimere i punti intermediari sulle rotte specificate.

V

Le due Parti contraenti potranno consultarsi al fine di stabilire la possibilità di accordare alle compagnie designate dalle due Parti contraenti altri punti nei rispettivi territori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **324.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di San Sebastiano martire, in Castelplanio, dalla mensa vescovile di Iesi.

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iesi 5 novembre 1976, relativo alla separazione della parrocchia di San Sebastiano martire, in Castelplanio (Ancona), dalla mensa vescovile di Iesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **325.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Anna, in Boves.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo 29 maggio 1976, integrato con dichiarazione 17 giugno 1977, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Anna, in frazione omonima del comune di Boves (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **326.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita, in Crotone.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crotone 1° ottobre 1975, integrato con due dichiarazioni datate 1° dicembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Rita, in Crotone (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **327.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Imperia-Oneglia.

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 30 settembre 1972, integrato con dichiarazione 12 gennaio 1974 e con altro decreto 12 marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Imperia-Oneglia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. 328.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Presentazione della Beata Maria Vergine, in Donada, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia 7 aprile 1974, integrato con due dichiarazioni datate 15 novembre stesso anno e 8 giugno 1977, relativo all'erezione della parrocchia della Presentazione della Beata Maria Vergine, in frazione Fornaci del comune di Donada (Rovigo). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1978
Registro n. 13 Interno, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. 329.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Pellegrino Laziosi dei Servi di Maria, in Forlì.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Pellegrino Laziosi dei Servi di Maria, in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1978
Registro n. 13 Interno, foglio n. 14

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1978.

Accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, nell'area del comune di Montebello Jonico, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Calabria ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi dal lavoro entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1978

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(5381)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta *S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.*

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 150 di latte magro in polvere, provenienza M.E.C., la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 399.999 di cui al mod. *B*-Import n. 3663623 rilasciato dalla Itabanca di Milano in data 25 gennaio 1974 e per la quale è stata chiesta autorizzazione per la rivendita in transito alla Transalimenta Ltd., fatt. n. 515/T 20 dicembre 1974 (operazione mai perfezionata);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito del ricavo della rivendita non è mai avvenuto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato introito alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione dell'Itabanca di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 399.999 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 600 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.584.996 di cui al mod. *B*-Import n. 4228246 rilasciato dal Credito artigiano di Milano il 27 marzo 1974 e per la quale è stata autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi la rivendita in transito per complessivi Fr. Sv. 1.664.400;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che a fronte del mod. *B*-Import sopracitato di Fr. Sv. 1.584.996 è stata introitata solo la somma di Fr. Sv. 1.072.907;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero, cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento della operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 512.089 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Serin S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 800 di olio di palma la ditta Serin S.p.a. di Palermo ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 2.003.920 di cui al mod. *B*-Import n. 3895034 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano in data 17 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 10 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Serin S.p.a. di Palermo mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 2.003.920 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5311)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aramis - Industria confezioni tessili, in Azzano S. Paolo, stabilimenti di Azzano S. Paolo, Bariano e Treviglio.

Il MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aramis - Industria confezioni tessili, con sede in Azzano S. Paolo e stabilimenti ad Azzano S. Paolo, Bariano e Treviglio (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aramis - Industria confezioni tessili, con sede in Azzano S. Paolo e stabilimenti ad Azzano S. Paolo, Bariano e Treviglio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: Scotti

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aramis - Industria confezioni tessili, in Azzano S. Paolo, stabilimenti di Azzano S. Paolo, Bariano e Treviglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aramis - Industria confezioni tessili, con sede in Azzano S. Paolo e stabilimenti ad Azzano S. Paolo, Bariano e Treviglio (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aramis - Industria confezioni tessili, con sede in Azzano S. Paolo e stabilimenti ad Azzano S. Paolo, Bariano e Treviglio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: Scotti

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 dela legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978 e 6 marzo 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1978.

Concessione dal 9 dicembre 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate e la regione;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la nota con la quale il sig. Alfredo Popolillo, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 959 del 3 aprile 1978, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Giuseppe Campidoglio in sostituzione del sig. Alfredo Popolillo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Campidoglio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Alfredo Popolillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(5460)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Considerato che, con il predetto decreto il dott. Enrico Brancaccio, reggente dell'ispettorato regionale del lavoro della Sardegna, è stato nominato membro del comitato medesimo in rappresentanza del Ministero del lavoro;

Considerato che è cessata la reggenza del dott. Enrico Brancaccio e che in sua sostituzione è stato nominato reggente il dott. Antonio Pace;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Brancaccio nel comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sardegna;

Decreta:

Il dott. Antonio Pace, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Enrico Brancaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate e la regione;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve- Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che sarebbero stati sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che sarebbero stati sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978 e 19 giugno 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5370)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1977 che ha disposto, in applicazione degli articoli 33 del cennato

testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 giugno 1977, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Sulla richiesta del commissario straordinario;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia, previo parere conforme della regione Friuli-Venezia Giulia, espresso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, viene prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine), con proprio decreto 22 giugno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5462)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

Modalità di utilizzazione dei foglietti per contratti di borsa a termine e di riporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, che approva l'ordinamento delle borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di borsa ed il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, disciplinante le tasse sui contratti di borsa, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e il decreto ministeriale 16 giugno 1956 recanti norme sull'uso dei foglietti bollati per le operazioni a termine e di riporto su titoli azionari;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963, 30 ottobre 1971 e 16 febbraio 1973, concernenti le modalità di applicazione dell'art. 17 della citata legge n. 1/1956;

Visti la legge 11 ottobre 1973, n. 636 e il decreto ministeriale 31 gennaio 1975 recanti norme sull'uso dei foglietti bollati;

Ritenuta la necessità di determinare nei confronti dei commissionari di borsa che utilizzano attrezzature meccanografiche, elettrocontabili o elettroniche le modalità di vidimazione e utilizzazione dei foglietti per contratti a termine e di riporto;

Decreta:

Art. 1.

I commissionari di borsa che, a seguito di autorizzazione del Ministero delle finanze, utilizzano foglietti per contratti di borsa a termine e di riporto a madre, figlia e contromatrice predisposti direttamente a mezzo di attrezzature meccanografiche, elettrocontabili o elettroniche in loro dotazione, devono riunire tali foglietti, numerati progressivamente, in pacchi da mille esemplari.

Ciascun pacco, distinto da un numero progressivo, dovrà essere annotato in apposito registro di carico. Tale registro, prima di essere posto in uso, dovrà essere munito nell'ultima pagina numerata, del visto del competente ispettore del tesoro.

Art. 2.

I foglietti di cui al precedente art. 1, prima del loro uso, dovranno essere sottoposti al visto del competente ispettore del tesoro.

Tale visto potrà essere apposto meccanicamente mediante matrice ricavata dal timbro riproducente la firma o il segno ufficiale di identificazione dello stesso.

La composizione della matrice e l'apposizione del visto dovranno essere eseguiti alla continua presenza dell'ispettore o di un suo coadiutore scelto tra il personale dell'amministrazione centrale o periferica del tesoro, con qualifica non inferiore a quella corrispondente al parametro 255.

I registri di carico in corrispondenza di ogni annotazione, dovranno essere datati e vistati dal competente ispettore del tesoro il quale, a sua volta, dovrà tener nota in apposito suo registro dei quantitativi e degli estremi dei pacchi vistati.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5531)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1117/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1118/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978/1979, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1119/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1120/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che fissa per la campagna di commercializzazione 1978/1979 il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti.

Regolamento (CEE) n. 1121/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che fissa per la campagna di allevamento 1978/1979 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta.

Regolamento (CEE) n. 1122/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produ-

zione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari e del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1123/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1978/1979.

Regolamento (CEE) n. 1124/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che fissa per il periodo dal 1° novembre 1978 al 31 ottobre 1979 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n 1125/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1126/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 1127/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1128/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di due scambi di lettere che modifica l'accordo del 5 giugno 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna in merito a determinati formaggi.

Accordo sotto forma di due scambi di lettere che modifica l'accordo del 5 giugno 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna in merito a determinati formaggi.

Regolamento (CEE) n. 1129/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni Paesi del bacino mediterraneo.

Regolamento (CEE) n. 1130/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, relativo alla ripartizione di un contingente comunitario di vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria (1978-1979).

Regolamento (CEE) n. 1131/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari dell'Algeria (1978-1979).

Regolamento (CEE) n. 1132/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Pubblicati nel n. L 142 *del* 30 *maggio* 1978.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1133/78 della commissione, del 29 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1134/78 della commissione, del 29 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1135/78 della commissione, del 29 maggio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1136/78 della commissione, del 29 maggio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1137/78 della commissione, del 29 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 942/78 della commissione relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n 1138/78 della commissione, del 29 maggio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07 originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1036/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 133 del 22 maggio 1978.

Pubblicati nel n. L 141 *del* 30 *maggio* 1978.

(132/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettronica dei dispositivi a stato solido presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di elettronica dei dispositivi a stato solido, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5388)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze (cattedra di clinica ortopedica prima).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ortopedica prima) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5390)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Mae Cassia», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1978, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Mae Cassia», in Roma, costituita in data 9 aprile 1974 per atto a rogito dei notaio dott. Clorindo Vitti, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il ragioniere Luigi Giorgi.

(5391)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Ancona:

36-AN (un punzone): «Alfredo Longhi» di Lirio Longhi, in Falconara Marittima, via Cavour, 9;

Provincia di Firenze:

247-FI (tre punzoni): Ciardetti Mario, in Firenze, via C. Salutati, 9;

446-FI (un punzone): F.lli Vincenti S.d.f., in Firenze, via Ponte Vecchio, 16/R;

467-FI (un punzone): Furini Fernando, in Firenze, via Borgo Tegolaio, 50;

533-FI (un punzone): Cianfanelli Gino, in Firenze, via delle Caldaie, 9;

577-FI (un punzone): Ottanelli, Boni & Lotti, in Firenze, piazza S. Felicita, 4;

Provincia di Varese:

176-VA (un punzone): Maricelli Mario, in Tradate, via V. Veneto, 26.

(5170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1978

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1978 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 976/78 del 12 maggio 1978, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	265.651	239.109	337.660
	B	172.673	155.421	219.479
	C	132.825	119.554	168.830
Burley	A	194.334	174.946	262.535
	B	126.317	113.715	170.648
	C	93.280	83.974	126.017
Maryland	A	227.800	205.066	297.155
	B	148.070	133.293	193.151
	C	109.344	98.432	142.634
Kentucky	A	317.787	286.081	407.288
	B	202.412	182.217	259.419
	C	121.447	109.330	155.651
Nostrano	A	249.499	224.490	336.586
	B	193.410	174.023	260.919
	C	146.992	132.257	198.298
Beneventano	A	191.287	153.029	233.681
	B	149.443	119.554	182.563
	C	106.105	84.883	129.620
Xanti Yakà	A	325.825	293.296	465.445
	B	280.884	252.841	401.246
	C	207.854	187.102	296.922
Perustitza	A	289.937	261.006	384.024
	B	265.997	239.455	352.316
	C	194.178	174.802	257.191
Erzegovina	A	260.377	234.339	346.037
	B	238.878	214.990	317.465
	C	169.603	152.643	225.400
Round tip	A	1.077.393	969.614	1.468.116
	B	1.252.782	1.127.458	1.707.112
	C	451.002	405.885	614.560
Brasile	A	—	—	—
	B	132.364	119.093	—
	C	112.509	101.229	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna IIC e per la varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna IIC			
Prime foglie I	245.317	220.806	334.845
II	198.980	179.098	271.596
III	158.093	142.297	215.789
Foglie basse I	297.107	267.421	405.534
II	239.866	215.899	327.404
III	193.528	174.191	264.155
Foglie mediane I	272.575	245.340	372.050
II	223.511	201.179	305.081
III	190.802	171.738	260.435
Foglie apicali I	182.625	164.378	249.273
Paraguay			
Foglie basse I S	315.191	283.687	—
I	266.700	240.043	—
II	218.209	196.399	—
III	169.718	152.755	—
Foglie mediane I	290.946	261.865	—
II	242.455	218.221	—
III	193.964	174.577	—
Foglie apicali I	242.455	218.221	—
II	193.964	174.577	—
III	145.473	130.933	—
Badischer B.			
Prime foglie I	371.382	334.283	477.022
II	289.939	260.976	372.412
III	182.433	164.209	234.326
Foglie basse I	397.444	357.742	510.497
II	319.259	287.366	410.071
III	247.588	222.856	318.014
Foglie mediane I	325.774	293.231	418.440
II	250.846	225.788	322.199
III	192.207	173.006	246.880
Foglie apicali I	162.887	146.615	209.220
Virgin			
I	316.311	284.692	380.820
II	180.297	162.274	217.067
III	69.588	62.632	83.780
Niykerk			
Foglie basse I	236.224	212.567	—
II	188.979	170.054	—
III	141.734	127.540	—
Foglie apicali I	283.469	255.080	—
II	236.224	212.567	—
III	141.734	127.540	—

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Burley			
Foglie basse I	311.718	280.560	—
II	233.788	210.420	—
III	155.859	140.280	—
Foglie mediane infer. I	337.694	303.940	—
II	259.765	233.800	—
III	207.812	187.040	—
Foglie mediane super. I	259.765	233.800	—
II	207.812	187.040	—
III	155.859	140.280	—
Foglie apicali I	207.812	187.040	—
II	155.859	140.280	—
III	129.882	116.900	—
Misionero			
I	262.974	236.663	—
II	219.145	197.219	—
III	175.316	157.775	—
IV	131.487	118.331	—
Philippin			
Foglie basse	172.615	155.374	—
Foglie mediane inf. MK	191.795	172.638	—
Foglie mediane sup. MG	191.795	172.638	—
Foglie apicali T	182.205	164.006	—
Foglie apicali TRI	95.897	86.319	—
Semois			
I	229.877	206.912	—
II	206.889	186.221	—
III	114.938	103.456	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 976/78 del 12 maggio 1978, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	186.602
Paraguay e ibridi vari	151.751
Bright	153.136
Burley	95.551
Maryland	119.901
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	93.820
Nostrano, Resistente, Gojano	142.173
Beneventano	104.322
Xanty Yakà	172.408
Perustitza	163.753
Erzegovina e ibridi vari	144.712
Round tip., Scafati, Sumatra	634.700
Brasile selvaggio. e altre varietà	46.160
Badischer B.	191.333
Virgin	188.217
Niykerk	146.558
Burley	126.709
Misionero	151.174
Philippin	110.899
Semois	131.671

(5496)

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1977-78

Con decreto ministeriale 31 maggio 1978 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 370 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1977-78, di cui alla delibera adottata in data 12 settembre 1977 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(5286)

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5584, si approva l'atto n. 103298 di rep. del 19 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Silvio, nato a Castel Frentano (Chieti) il 29 agosto 1944, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano, estese mq 3565, riportate in catasto alle particelle numeri 353 parte, 902, 543 parte, 903, 358, 359 parte, 904, 544 parte, 905, 911 del foglio di mappa n. 3 ed alla particella n. 776 del foglio di mappa n. 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 81.

(5396)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5587, si approva l'atto n. 103306 di rep. del 25 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Clara, nata ad Archi (Chieti) l'8 agosto 1920 e a Costantini Giacinta, nata a Castel Frentano (Chieti) il 6 agosto 1915, della zona demaniale, facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano, estesa mq 380, riportata in catasto alla particella n. 908 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 79.

(5397)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5925, si approva l'atto n. 103288 di rep. del 15 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spadano Nicola, nato a Castel Frentano (Chieti) il 27 gennaio 1943, della zona demaniale, facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano, estesa mq 1620, riportata in catasto alla particella n. 878 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 577 e 606, del foglio di mappa n. 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 31.

(5398)

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5582, si approva l'atto n. 103296 di rep. del 19 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rulli Vincenzo, nato a Castel Frentano (Chieti) il 1° ottobre 1929, della zona demaniale, facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano, estesa mq 110, riportata in catasto alla particella n. 919/*a* del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 127/*a*.

(5399)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Conselice

Con decreto 28 marzo 1978, n. 73890, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 3215 riportato in catasto al comune di Conselice (Ravenna) al foglio n. 48, mappali 220½; 917½; 918½; 228½; 229½; 917; 918; 919; 920; 921.

(5206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 30 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	854,60	854,60	854,50	854,60	855 —	854,55	854,50	854,60	854,60	854,60
Dollaro canadese . . .	761 —	761 —	761 —	761 —	760,75	761 —	761 —	761 —	761 —	761 —
Franco svizzero . .	466,67	466,67	459,70	466,67	459,20	460,65	460,36	466,67	466,67	460,57
Corona danese . . .	151,59	151,59	151,50	151,59	151,75	151,55	151,80	151,59	151,59	151,60
Corona norvegese . . .	158,24	158,24	158,20	158,24	158,45	158,20	158,25	158,24	158,24	158,25
Corona svedese	186,90	186,90	186,75	186,90	186,90	186,85	186,80	186,90	186,90	186,90
Fiorino olandese .	382,66	382,66	382,60	382,66	382,80	382,65	382,55	382,66	382,66	382,66
Franco belga	26,131	26,131	26,13	26,131	26,15	26,10	26,14	26,131	26,131	26,13
Franco francese .	190,03	190,03	189,50	190,03	189,15	190,01	189,95	190,03	190,03	190,03
Lira sterlina . . .	1589,50	1589,50	1590,50	1589,50	1587,15	1589,45	1589,88	1589,50	1589,50	1585,50
Marco germanico . .	411,78	411,78	411,70	411,78	411,75	411,75	411,64	411,78	411,78	411,78
Scellino austriaco . .	57,154	57,154	57,17	57,154	57,15	57,10	57,15	57,154	57,154	57,15
Escudo portoghese . .	18,80	18,80	18,75	18,80	10,86	18,75	18,65	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola .	10,849	10,874	10,8925	10,849	18,70	10,80	10,853	10,849	10,849	10,85
Yen giapponese	4,179	4,179	4,17	4,179	4,162	4,15	4,179	4,179	4,179	4,17

Media dei titoli del 30 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,700
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,850
» 5 % (Città di Trieste)	98,250
» 5 % (Beni esteri)	98,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,225
» 5,50 % » » 1968-83	83,850
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	76,075
» 9 % » » 1975-90	84,625
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	90,65

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,725
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,750
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,325
» » » 10 % 1- 1-1981	94,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,700
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	97,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,55
Dollaro canadese	761 —
Franco svizzero	460,515
Corona danese	151,695
Corona norvegese	158,245
Corona svedese	186,85
Fiorino olandese	382,605
Franco belga	26,135
Franco francese	189,99
Lira sterlina	1589,69
Marco germanico	411,71
Scellino austriaco	57,152
Escudo portoghese	18,725
Peseta spagnola	10,851
Yen giapponese	4,179

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Pietro Incariano

Con decreto 9 marzo 1978, n. 366, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del Progno di Fumane, in località Corrubio di Negarine del comune di S. Pietro Incariano (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VI mappali 3 1/3 (mq 365) e 15 1/2 (mq 1069) della superficie complessiva di mq 1434 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5474)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di Matera

Con decreto 1° marzo 1978, n. 214, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto demaniale in comune di Matera segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 52 partita «Acque esenti da estimo» compreso tra i mappali 629, 540, 124 e 190 della superficie di mq 860 ed indicato nello stralcio di mappa catastale rilasciato il 23 dicembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Matera; mappa catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(5475)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex arginatura torrente Rifiutino in comune di Piacenza.

Con decreto 10 maggio 1978, n. 369, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex arginatura torrente Rifiutino in comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio numero 40 mappali 4/b (mq 2450); 4/c (mq 1220); 4/d (mq 7760); 4/e (mq 2370); 4/f (mq 480) e 4/g (mq 60) della superficie complessiva di mq 14.340 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 maggio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5476)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 385 del 24 maggio 1978, relativa ad operazioni a termine su grano tenero, grano duro, mais, orzo e avena presso le borse merci di Chicago e Londra;

A 386 del 24 maggio 1978, relativa a modalità di pagamento di taluni prodotti siderurgici sottoposti nell'ambito delle Comunità europee a particolari controlli all'importazione;

A 387 del 7 giugno 1978, relativa ai soggetti residenti che rivestono la qualifica di rappresentanti in Italia ai fini IVA di autotrasportatori non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

(5336)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Arvier

Con deliberazione della giunta regionale 26 maggio 1978, n. 2478, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Arvier, adottato con deliberazione consiliare 29 novembre 1976, n. 34.

Copia di tale deliberazione e copia del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5207)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Magenta

Con deliberazione della giunta regionale 2 maggio 1978, n. 15815, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Magenta (Milano) adottata con deliberazione consiliare 21 luglio 1977, n. 269, relativa al piano di azzonamento.

(5236)

Approvazione del piano di zona del comune di Cassina de' Pecchi

Con deliberazione della giunta regionale 2 maggio 1978, n. 15812, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cassina de' Pecchi (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5237)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fiorenzuola d'Arda

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1336 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2584/2474 nella seduta del 25 maggio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) con deliberazione del consiglio comunale 11 marzo 1977, n. 85.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5238)

Variante al piano di zona del comune di Bibbiano

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1329 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2582/2453 nella seduta del 25 maggio 1978) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Bibbiano (Reggio-Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 novembre 1977, n. 169.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5239)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brescia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessita di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brescia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 209

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Brescia.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bresca, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 5 luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

	Nominativo			
1.	Arcangeli Antonio, nato a Roma l'8 gennaio 1938	punti	93	su 100
2.	Giugliano Ferdinando, nato a Napoli il 6 dicembre 1937	»	93	»
3.	Passerelli Mario, nato a Pontebba il 29 maggio 1940	»	93	»
4.	Portolano Franco, nato a Napoli il 3 gennaio 1926	»	93	»
5.	Marciano Domenico, nato a Catona il 20 febbraio 1935	»	92	»
6.	Faccin Guglielmo, nato a Thiene il 5 marzo 1936	»	91	»
7.	Salmoiraghi Luisa, nata a Brescia il 26 giugno 1937	»	91	»
8.	Bonora Alberto Mario, nato a Ferrara il 18 aprile 1931	»	90	»
9.	Brancaleoni Renato, nato a Castelraimondo il 17 settembre 1923	»	90	»
10.	Lamberto Domenico, nato a Messina il 14 luglio 1937	»	90	»
11.	Legeza Giorgio, nato a Bologna il 22 ottobre 1926	»	90	»
12.	Mungo Francescantonio, nato a Cortale il 29 maggio 1933	»	90	»
13.	Palma Paolo, nato a Roma l'8 luglio 1938	»	90	»
14.	Poncia Cirillo, nato a Colico il 5 febbraio 1936	»	90	»
15.	Russo Salvatore, nato a Catania il 1° settembre 1936	»	90	»
16.	Tani Anna Maria, nata a Roma il 27 marzo 1942	»	90	»
17.	Bona Clemente, nato a Monteu Roero	»	89	»
18.	Càboni Federico, nato a San Gavino M. il 12 maggio 1926	»	88	»
19.	Franceschelli Nicolino, nato a Chieti il 21 settembre 1936	»	88	»
20.	Giomarelli Pier Paolo, nato a Rapolano Terme il 2 novembre 1941	»	88	»
21.	Grisafi Gaetano, nato ad Enna il 1° aprile 1939	»	88	»
22.	Pasotti Ernesto Maria, nato a Perugia il 16 aprile 1932	»	88	»
23.	D'Amico Pietro, nato a Salemi il 13 febbraio 1937	»	87	»
24.	Ernesti Umberto, nato a Milano il 24 giugno 1937	»	87	»
25.	Escher Elio, nato a Catania il 27 agosto 1940	»	87	»
26.	Flocchini Pierangela, nata a Brescia il 18 luglio 1932	»	87	»
27.	Leonardi Franca, nata ad Arcola il 24 febbraio 1940	»	87	»
28.	Margiotta Caterina, nata a Palermo il 14 marzo 1931	»	87	»
29.	Bronzo Marina, nata a Napoli il 18 agosto 1935	»	86	»
30.	Fogli Giovanni Pietro, nato a Breno il 16 gennaio 1941	punti	86	su 100
31.	La Selva Maria Antonietta, nata a Campobasso il 16 agosto 1941	»	86	»
32.	Montoneri Corrado, nato a Bitonto il 23 gennaio 1942	»	86	»
33.	Saitta Anna, nata a Bronte il 7 aprile 1927	»	86	»
34.	Tadini Luciano, nato a Mortara il 12 dicembre 1930	»	86	»
35.	Casolaro Vincenzo, nato a Casoria il 2 dicembre 1925	»	85	»
36.	Corti Primo, nato a Pisa il 14 marzo 1939	»	85	»
37.	Cossu Giovannimario, nato ad Olbia il 14 maggio 1932	»	85	»
38.	Della Corte Vincenzo, nato a Napoli il 25 giugno 1938	»	85	»
39.	Fabbri Luigi, nato ad Avezzano il 4 dicembre 1933	»	85	»
40.	Giordano Francesco, nato a Matera il 12 dicembre 1939	»	85	»
41.	Inzerillo Maria Antonietta, nata a Palermo l'8 febbraio 1931	»	85	»
42.	Leonardi Giovanni, nato a Valguarnera il 2 agosto 1931	»	85	»
43.	Cerretelli Mariagrazia, nata a Milano il 24 luglio 1941	»	84	»
44.	De Ninno Francesco, nato a Roma il 10 agosto 1940	»	84	»
45.	Majoli Cosimo, nato ad Eboli il 25 febbraio 1937	»	84	»
46.	Sinardi Angelo Ugo, nato a Leonforte il 1° aprile 1942	»	84	»
47.	Dinardo Antonio, nato a Venosa il 24 settembre 1928	»	83	»
48.	Giannetti Mario, nato a Castelfiorentino il 22 luglio 1937	»	83	»
49.	Grasso Alessandro, nato a Canelli l'8 marzo 1932	»	83	»
50.	Micciché Calogero, nato ad Aragona il 3 gennaio 1937	»	83	»
51.	Pica Marco, nato a Napoli l'11 novembre 1938	»	83	»
52.	Aloe Luigi, nato a Cosenza il 20 novembre 1938	»	82	»
53.	Bussi Luciano, nato a Potenza il 19 luglio 1932	»	82	»
54.	Cistriani Valerio, nato a Roma il 12 gennaio 1939	»	82	»
55.	De Francesco Margherita, nata a Messina il 19 gennaio 1931	»	82	»
56.	Lubelli Francesco Giuseppe, nato a Roma il 5 dicembre 1931	»	82	»
57.	Pennacchia Silla Alfonso, nato ad Atessa il 23 febbraio 1938	»	82	»
58.	Visentini Maria, nata a Bergamo il 24 agosto 1935	»	82	»
59.	Cabri Silvano, nato a Pavullo il 27 settembre 1936	»	81	»
60.	Cominardi Mario Giuseppe, nato a Badia Polesine il 7 aprile 1930	»	81	»
61.	Pompa Donato, nato a Volturino il 6 marzo 1934	»	81	»
62.	Rampazzo Valeriano, nato a Strà il 13 settembre 1932	»	81	»
63.	Amato Elvira, nata a Milano il 20 maggio 1935	»	80	»
64.	Batzella Anna, nata a Cagliari il 30 settembre 1924	»	80	»
65.	Bifulco Pasquale, nato a Terzigno il 2 gennaio 1935	»	80	»
66.	Calabrese Giuseppe Prospeto, nato a Centuripe il 21 gennaio 1937	»	80	»
67.	Castelli Ettore, nato a Bologna il 13 agosto 1932	»	80	»
68.	Delpierre Lucia, nata a Parigi il 16 novembre 1934	»	80	»
69.	De Luca Lucio Fulvio, nato a Bari il 5 agosto 1940	»	80	»
70.	Ferraiuoli Nicola, nato a Rivello il 23 marzo 1929	»	80	»

71. Fusco Giuseppe, nato a Pozzuoli il 21 febbraio 1931 . . punti 80 su 100
72. Margiotta Gerardo Antonio, nato a Bella il 16 settembre 1930 . . » 80 »
73. Pellerano Paolo, nato a Genova il 2 aprile 1934 » 80 »
74. Percuoco Fabio, nato a Napoli il 28 settembre 1933 » 80 »
75. Ripani Alberto, nato a Porto S. Giorgio il 29 settembre 1930 . » 80 »
76. Satriano Luigi, nato a Roma il 15 novembre 1926 » 80 »
77. Coccia Rosanna, nata a Castellammare di Stabia il 31 agosto 1941 . » 79 »
78. Costantino Michele, nato a San Severo il 27 gennaio 1935 . » 79 »
79. Gaudiosi Gaetano, nato a Napoli il 23 luglio 1937 . » 79 »
80. Boschi Giovanni, nato a Faenza il 17 gennaio 1934 . » 78 »
81. De Miranda Alberto, nato a Napoli il 4 novembre 1934 . » 78 »
82. Montesanti Nunziata, nata a Roma il 25 febbraio 1939 . » 78 »
83. Roccavilla Adelia, nata a Saluzzo il 6 luglio 1929 . » 78 »
84. Romano Enrico, nato ad Altare l'8 gennaio 1939 . » 78 »
85. Carnebianca Giuseppe, nato a Sezze il 25 settembre 1938 . » 77 »
86. Cambacorta Gangias, nata a Grottammare il 13 maggio 1926 » 77 »
87. Omarini Giovanni, nato a Veruno il 3 ottobre 1935 » 77 »
88. Saladino Giovanni Mario, nato a Lamezia Terme il 4 gennaio 1940 . » 77 »
89. Tommasoli Rocco, nato a Sassocorvaro il 31 dicembre 1934 . » 77 »
90. Bottino Riccardo, nato a Trecastagni l'11 dicembre 1940 . » 76 »
91. Buquicchio Vincenzo, nato a Bari il 18 marzo 1936 » 76 »
92. Chimienti Amedeo, nato a Bari il 26 febbraio 1938 » 76 »
93. Ferrari Giorgio, nato a Voghera il 18 febbraio 1940 . » 76 »
94. Melella Ugo, nato a Rutino il 26 novembre 1936 . » 76 »
95. Spinelli Italo, nato a Vecchiano il 20 ottobre 1937 . » 76 »
96. Starita Dolores, nata a Napoli il 20 novembre 1937 » 76 »
97. Cabiddu Efisio, nato a Samassi il 18 gennaio 1937 . » 75 »
98. Carusillo Ciro, nato a Lucera il 26 febbraio 1939 » 75 »
99. Cortesi Sergio, nato a Ravenna il 30 maggio 1934 » 75 »
100. Dell'Olio Luigi, nato a Roma il 30 aprile 1938 » 75 »
101. Di Benedetto Giovanni, nato a Siracusa il 3 dicembre 1939 » 75 »
102. Gaballo Luigi, nato a Lecce il 9 maggio 1938 » 75 »
103. Lucca Giampaolo, nato a Cagliari il 5 agosto 1934 » 75 »
104. Mistani Enzo, nato a Motteggiana il 22 dicembre 1932 . . » 75 »
105. Schito Paolino, nato a Brindisi il 30 marzo 1932 . » 75 »
106. Zuccarillo Pasquale, nato a Tripoli il 18 ottobre 1935 » 75 »
107. Bove Filippo, nato a Battipaglia il 29 luglio 1933 . » 74 »
108. Bruno Giuseppina, nata a S. Martino d'Agri . . » 74 »
109. Caposiena Giuseppe, nato a S. Severo il 23 agosto 1933 . . » 74 »
110. Lugli Achille, nato a Bondeno il 30 ottobre 1928 . . » 74 »
111. Masella Luciano, nato a Cimitile il 7 gennaio 1928 . . . . » 74 »
112. Menecali Augusto, nato a Sarteano l'11 febbraio 1936 . . . . punti 74 su 100
113. Salvato Nicolò, nato ad Alcamo il 20 maggio 1939 . . . . » 74 »
114. Sforzi Carlo, nato ad Arezzo il 13 aprile 1935 . . . . » 74 »
115. Stefano Giustino, nato ad Uggiano la Chiesa il 24 gennaio 1932 . . . . » 74 »
116. Leone Antonio, nato a Napoli il 22 novembre 1929 . . . . » 73 »
117. Manetta Nicolò, nato a Palermo il 13 febbraio 1940 . . . . » 73 »
118. Minghi Giancarlo, nato a Gaiole in Chianti . . . . » 73 »
119. Ancona Giuseppe, nato a S. Spirito il 28 luglio 1931 . . . . . . » 72 »
120. Carotenuto Fernando Antonio, nato a Boscotrecase il 13 luglio 1938 . . . » 72 »
121. Ferranti Giovanna, nata ad Ascoli Piceno il 7 febbraio 1930 . . . . . . » 72 »
122. Ferrario Lorenzo, nato il 13 aprile 1928 » 72 »
123. Gallotti Enzo, nato a Somma Lombardo il 20 agosto 1937 . . . . » 72 »
124. Georgopulos Christos, nato a Kalyvia d'Agrinion il 15 aprile 1931 . . . » 72 »
125. Giacumakis Giorgio, nato ad Eracleion il 20 marzo 1934 . . . . . . » 72 »
126. Giancristofaro Rosaria, nata a Barcellona il 13 dicembre 1941 . . . . » 72 »
127. Gullotta Mario, nato a Catania il 10 giugno 1935 . . . . » 72 »
128. Mangiameli Salvatore, nato ad Augusta il 19 marzo 1939 . . . . . » 72 »
129. Mastroianni Alfio, nato a Trento il 20 ottobre 1936 . . . . » 72 »
130. Necchi Giovanni, nato a Borgo Val di Taro il 28 febbraio 1934 . . . . » 72 »
131. Rossi Antonio, nato a Gazzo Padovano l'8 dicembre 1929 . . . . . . » 72 »
132. Sallitto Gaetano, nato a Calatafimi il 4 novembre 1934 . » 72 »
133. Savarese Valeria, nata a Napoli il 22 gennaio 1940 . » 72 »
134. Trosino Angelo Antonio, nato a Ponte il 12 gennaio 1931 . » 72 »
135. Vaccarello Caterina, nata a Comitini il 16 ottobre 1938 » 72 »
136. Vitti Giovanni, nato ad Andria il 5 novembre 1939 . » 72 »
137. Aiello Maria Rosaria, nata a Tripoli il 30 ottobre 1934 . » 70 »
138. Barbàra Licia, nata a Macerata il 16 maggio 1928 » 70 »
139. Berini Silvano, nato a Cavazzo Carnico il 14 dicembre 1928 » 70 »
140. Bizzarri Antonio, nato a Roma il 22 maggio 1936 » 70 »
141. Cavalca Angelo, nato a Verolanuova il 14 ottobre 1934 » 70 »
142. Cirillo Salvatore, nato a Torre Annunziata il 23 maggio 1932 » 70 »
143. Cremaschi Adelchi, nato a Ferrara il 1° giugno 1936 . » 70 »
144. Di Maio Antonino, nato a Genova il 6 dicembre 1940 . » 70 »
145. Do Amaral Nicholas Viola, nato a Swaziland il 20 settembre 1938 » 70 »
146. Federico Giovanni, nato a Pettorano sul Gizio il 19 giugno 1925 . . » 70 »
147. Gaddi Mario, nato a Roma l'8 aprile 1927 » 70 »
148. Gambera Franco, nato a Cento il 9 aprile 1935 . » 70 »
149. Garruto Gerardo, nato a Napoli il 30 ottobre 1930 » 70 »
150. Malcangi Procopio Mario, nato a New York il 25 ottobre 1929 . » 70 »
151. Mancini Claudio, nato ad Arcinazzo Romano il 17 maggio 1932 . . » 70 »
152. Marchetto Valter, nato a Roma il 28 agosto 1939 » 70 »
153. Pizzigatti Remigia, nata a Forlì il 15 gennaio 1932 . . . . . » 70 »

154. Pizzolato Flavio, nato a Trevignano il 29 giugno 1939 . . . . . punti 70 su 100
155. Priolo Giuseppe, nato a S. Alessio in Aspromonte il 5 maggio 1933 . . » 70 »
156. Prosperi Alma, nata a Roma il 22 luglio 1939 . . . . » 70 »
157. Zingarelli Ennio, nato a Oria il 1° giugno 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5253)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Passeri Giancarlo, nato a Gubbio il 1° gennaio 1940 . . . . . punti 100 su 100
2. Andrei Aldo, nato a Carrara il 29 settembre 1937 . . . . » 96 »
3. Mazzoni Antonio, nato a Milano il 14 giugno 1937 . . . . . . » 96 »
4. Precerutti Giovanni, nato a Vigevano il 10 aprile 1940 . . . . . » 94 »
5. Ferrara Pietro, nato a San Giuseppe Jato il 4 gennaio 1934 . . » 92 »
6. Minardi Emanuele, nato a Ragusa il 2 aprile 1929 . . . . » 90 »
7. Pallestrini Eugenio, nato a Genova il 18 novembre 1937 . . . » 90 »
8. Zuddas Antonangelo, nato a Cagliari il 1° gennaio 1937 . . . . . . » 90 »
9. Casatta Mario, nato a Valfloriana il 3 gennaio 1938 . » 88 »
10. D'Errico Domenico, nato a S. Antimo il 2 gennaio 1938 . . . . » 88 »
11. Liucci Antonio, nato a Boscotrecase il 10 dicembre 1930 . » 88 »
12. Corbacelli Alfonso, nato ad Addis Abeba il 2 settembre 1939 . . » 86 »
13. Fratarcangeli Sandro, nato a Sora il 6 agosto 1933 . . » 86 »
14. Montauti Giulio, nato a Piombino il 7 agosto 1932 . . » 86 »
15. Segna Guido, nato a Baselga a Pinè il 13 ottobre 1925 » 86 »
16. Lentini Giuseppe Maria, nato a Bivongi il 3 aprile 1940 . . . . » 85 »
17. Marinelli Carlo, nato a Napoli il 19 marzo 1941 » 85 »
18. Tinnirello Luigi, nato a Gela il 28 ottobre 1937 . » 85 »
19. Bader Enzo, nato a Gorizia, l'11 febbraio 1936 . » 84 »
20. Bini Salvatore, nato a Pescaglia l'8 agosto 1938 . . . . » 84 »
21. Fiorella Raffaele, nato a Barletta il 3 luglio 1941 . . . . » 84 »
22. Carta Franco, nato a Sassari il 7 settembre 1940 punti 80 su 100
23. Filippella Salvatore, nato a Benevento l'8 luglio 1926 » 80 »
24. Tazzi Edoardo, nato a Trescore Cremasco il 13 dicembre 1929 » 80 »
25. Ciancitto Salvatore, nato a Paternò il 25 giugno 1927 » 78 »
26. Pernice Giovanni, nato a Foggia il 4 novembre 1937 » 78 »
27. Croce Paolo, nato a Milano il 2 settembre 1927 . . » 76 »
28. Losano Flavio, nato a Bibiana, l'8 aprile 1934 . . » 76 »
29. Antognoli Filippo, nato a Roma il 1° febbraio 1931 . . » 75 »
30. Romani Umberto, nato a Venezia il 23 luglio 1941 . . » 75 »
31. Cipriani Domenico, nato a Ventimiglia di Sicilia il 23 febbraio 1941 . . . » 74 »
32. De Simone Giulio, nato a Tora e Piccilli il 28 gennaio 1928 . . » 74 »
33. Di Blasi Giovanni, nato a Messina il 22 settembre 1932 » 74 »
34. Giuliano Mario, nato a Salerno, il 17 dicembre 1932 . . . . . . » 74 »
35. Orlando Domenico, nato a Patti il 1° novembre 1933 » 74 »
36. Marino Gabriele, nato a Sessa Cilento il 21 novembre 1932 . . » 72 »
37. Pisano Francesco, nato a Pozzuoli il 10 aprile 1939 » 72 »
38. Guerra Pasquale, nato a Triggiano il 4 gennaio 1933 . . . . . . » 70 »
39. Marchese Pasquale, nato a Foggia il 4 marzo 1929 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5255)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Frati Corrado, nato a Siena il 26 settembre 1941 . . . . punti 95 su 100
2. Ponzio Fernanda, nata ad Asmara il 25 giugno 1944 . . . . » 95 »
3. Santucci Baldassarre, nato a Ovindoli l'8 settembre 1938 . . . . . . » 95 »
4. Bonfitto Maria Rosa, nata a Foggia il 21 luglio 1939 . . . . » 85 »
5. Sberna Paolo, nato a Firenze il 23 giugno 1922 . . . . » 85 »
6. Carpinelli Luigi, nato a Frasso Telesino il 4 gennaio 1942 . . . . » 80 »
7. Vannini Viviana, nata a Lavenna Ponte Tusa il 1° maggio 1942 . . . . » 80 »

8. Erbazzi Anna, nata a Pisignano Cervia il 7 settembre 1944 . . . . . . punti 75 su 100
9. Bruni Pasquale, nato ad Amantea il 22 giugno 1942 . . . . » 72 »
10. Caputo Giacomo, nato a Colliano il 21 dicembre 1937 . . . . » 72 »
11. Macchione U. F. Matteo, nato a S. Domenica Talao il 26 ottobre 1943 . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5256)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Pogolotti Renato ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per precedenti impegni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Faccioli Francesco, primario presso l'ente ospedaliero di Bolzano, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 21 marzo 1978 in sostituzione del prof. Pogolotti Renato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 330

(5250)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a trenta posti di gestore in prova, per i compartimenti di Milano, Venezia e Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a trenta posti di gestore in prova, per i compartimenti di Milano, Venezia e Trieste, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1977, n. 876, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 298, avrà luogo nel giorno 23 luglio 1978, alle ore 7,30 nei compartimenti e sedi appresso indicati:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Sede di Milano:

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71, Milano;

liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73, Milano;

liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9, Milano;

istituto tecnico commerciale « P. Verri », via Lattanzio, 38, Milano;

scuola media « Tiepolo », piazza Ascoli, 2, Milano.

Sede di Genova:

scuola media statale « L. Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6 (stazione più vicina Genova-Brignole), Genova;

scuola media di Stato « Parini », via Archimede, 46 (stazione più vicina Genova-Brignole), Genova.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Sede di Venezia:

scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccini, 68, Mestre (Venezia);

scuola media statale « Aldo Manuzio », viale S. Marco, 34, Mestre (Venezia);

scuola media statale « Giulio Cesare », corso del Popolo, 80, Mestre (Venezia).

Sede di Verona:

scuola media statale « A. Manzoni », via Verlino, 20, Verona;

scuola media statale « Quartiere S. Lucia », via S. Elisabetta, Verona;

scuola media statale « P. Caliari », via Dietro S. Eufemia, 14, Verona.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1, Trieste;

istituto tecnico statale commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3, Trieste.

(5561)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti del concorso per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978, registro n. 5 Finanze, foglio n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1978, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1978-79;

Rilevato che posteriormente all'emanazione dell'anzidetto decreto si sono verificate vacanze impreviste nei ruoli degli ufficiali inferiori e dei subalterni;

Considerato, inoltre, che sono superate le difficoltà contingenti di ordine infrastrutturale che non avevano consentito di mettere a concorso tutti i posti calcolati in relazione alle presumibili vacanze organiche da ricoprire;

Ritenuto, pertanto, di dover elevare da cinquanta a sessanta il numero dei posti messi a concorso, rettificando in tal senso il proprio decreto 18 gennaio 1978 sopracitato;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1978-79, è elevato da cinquanta a sessanta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1978
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 337

(5562)

OSPEDALE DI BATTIPAGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e otto posti di assistente di medicina generale;

tre posti di aiuto e nove posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di aiuto e otto posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di aiuto e sette posti di assistente di pediatria;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizo di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(2380/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(2381/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2389/S)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione acuti (disciplina geriatria);

un posto di assistente della divisione lungodegenti (disciplina geriatria);

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(2378/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(2379/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2390/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di angiologia e chirurgia vascolare;

un posto di aiuto medico;

nove posti di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2376/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimiche e cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimiche e cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(2373/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(2375/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma per lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2372/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di assistente addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(2374/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(2396/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781850)